

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

39° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) UCCHIELLI ed altri: Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
ANDREOLLI (PPI)	4
BESOSTRI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	4
D'ALESSANDRO PRISCO (Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione	2
LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo)	4
MAGNALBÒ (AN)	4

PASTORE (Forza Italia)	Pag. 3, 4
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	3

(2944) Deputato CONTENTO: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	4, 7
LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo)	7
MAGNALBÒ (AN), relatore alla Commissione	6, 7
PASTORE (Forza Italia)	6, 7
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	6, 7

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) UCCHIELLI ed altri. – Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno Bianca"», d'iniziativa dei senatori Ucchielli, Gualtieri, Bonavita, Gambini, Bonfietti, Bertoni e Grillo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice D'Alessandro Prisco di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, torna all'esame della nostra Commissione il disegno di legge che – come i colleghi ricorderanno – avevamo già esaminato e votato e che ha per oggetto «Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno Bianca"», al quale sono state apportate modifiche che riguardano il solo articolo 2, concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Considerato che il corrispettivo economico del provvedimento ormai non può più insistere sull'esercizio finanziario 1997, ma deve ricadere su quello del 1998, è stato conseguentemente modificato il comma 1 dell'articolo 2, di cui è stata inoltre modificata la formulazione anche in ragione della riforma del bilancio: in particolare, le parole che seguono l'espressione «bilancio triennale» sono state emendate con le seguenti «1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"». Sono state inoltre effettuate due riformulazioni relative alla carica del Ministro ed alla relativa denominazione del Ministero del tesoro, laddove è stato giustamente aggiunto «del bilancio e della programmazione economica».

Tali modifiche, come i colleghi possono verificare, non attengono al merito del provvedimento e propongo pertanto di approvarlo definitivamente.

PRESIDENTE. Come chiarito dalla relatrice, si tratta di modifiche di carattere esclusivamente tecnico.

Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, do la parola alla rappresentante del Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento nella formulazione pervenuta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere di nulla osta della 5^a Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei fare solo una «battuta» correlata alle modifiche apportate dalla Camera all'articolo relativo alla copertura finanziaria del provvedimento. La Camera dimostra ancora una volta di possedere una sensibilità alla «legalità» maggiore del Senato, perchè analoga obiezione fu ripetutamente avanzata da noi sia in Commissione che in Aula in merito all'esame del provvedimento inerente il trattamento degli stranieri e l'immigrazione il quale, pur essendo stato esaminato nel 1998, prevedeva che l'onere ricadesse sull'esercizio 1997; in quell'occasione ci fu obiettato che si trattava di una questione secondaria, che non aveva alcuna incidenza di carattere sostanziale. Evidenzio questo particolare solo perchè risulti che ogni tanto si verifica qualche episodio che ci riconcilia con la legalità delle procedure.

PRESIDENTE. Allora eravamo nel 1997, ma è comunque giusto che rimanga agli atti l'osservazione del collega Pastore.

Passiamo, quindi, all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato.
Passiamo alla votazione finale.

BESOSTRI. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo voterà a favore dell'approvazione del provvedimento.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto.

In via pregiudiziale, ribadiamo il concetto che abbiamo espresso ripetutamente e cioè che questo provvedimento riguarda uno specifico caso; avremmo gradito, invece, che questa tipologia normativa riguardasse casi più generali. Ma arrivati a questo punto, riconoscendo che le modifiche introdotte sono essenzialmente di carattere tecnico, dichiaro che il Gruppo Alleanza Nazionale, pur con queste precisazioni, voterà a favore del provvedimento.

PASTORE. Nel merito, sono d'accordo con quanto dichiarato dal collega Magnalbò. Vorrei far presente che certe situazioni di dubbio e di incertezza circa l'attività che in genere si determina nei corpi dello Stato avrebbero forse consigliato di allargare l'indagine. Mi riferisco, per esempio, al recente caso dell'omicidio di Balsorano, collegato all'oscura vicenda di alcuni anni prima, nella quale risultò che un vice ispettore di polizia aveva nascosto della droga nell'auto di un giornalista che sosteneva tesi innocentiste e che, a causa di questo ritrovamento, è stato arrestato, è rimasto in galera per un po' di tempo prima di essere infine riconosciuto innocente. C'è quindi qualche meccanismo che non funziona e che spesso fa sì che sia prioritaria la ricerca del colpevole a tutti i costi.

LUBRANO di RICCO. Annuncio che voterò a favore del provvedimento.

ANDREOLLI. Dichiaro anch'io che voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(2944) *Deputato CONTENTO: Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2944, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, interrotto nella seduta del 28 gennaio scorso, dopo la relazione svolta dal senatore Magnalbò

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione sul provvedimento in titolo.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – *I.* Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie del giudice unico, i segretari delle procure della Repubblica, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e i funzionari appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «procure della Repubblica», *inserire le seguenti*: «i presidenti di provincia»; *dopo le parole*: «assessori comunali», *inserire le seguenti*: «e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali»; *dopo le parole*: «i segretari comunali», *inserire le seguenti*: «e provinciali»; *dopo le parole*: «incaricati dal sindaco», *aggiungere le seguenti*: «e dal presidente della provincia».

1.1

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni», *inserire le seguenti*: «e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni».

1.2

BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni».

1.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni».

1.4

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole «del giudice unico», con le altre: «dei tribunali e delle preture».

1.5

IL RELATORE

MAGNALBÓ, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, abbiamo oggi nuovamente all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 2944, in merito al quale mi richiamo alla relazione già svolta.

Informo, invece, che l'emendamento 1.5, da me presentato, tende a sostituire le parole «del giudice unico» con le altre «dei tribunali e delle preture», in conformità al parere della Commissione giustizia, perchè la riforma non è ancora entrata in vigore.

Per quanto concerne, poi l'emendamento 1.1, presentato dai colleghi Speroni e Tirelli (non ancora presenti), è nel mio intendimento (e, credo, anche in quello di tutti) liberalizzare questo settore, similmente a quanto già avvenuto per altri, e ritengo che questo non sia sconveniente. La proposta emendativa presentata dai due colleghi della Lega Nord propone che le funzioni di autenticazione in oggetto possano essere svolte anche dai «presidenti di provincia» e che, accanto agli assessori comunali siano previsti quelli «provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali», e infine anche i segretari provinciali e che l'incarico possa essere dato, oltre che dal sindaco, anche dal presidente della provincia. Esprimo, quindi, parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Esprimo inoltre analogo parere favorevole anche sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 – uguali fra loro –, i quali tendono ad inserire nelle fattispecie da considerare anche quella prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprimere parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento in relazione alla fine del comma 1 dove si parla di «funzionari appositamente incaricati dal sindaco», ma non si fa riferimento ai funzionari che invece sono istituzionalmente incaricati dal sindaco di eseguire le autenticazioni;

potremmo arrivare al paradosso che il funzionario che ordinariamente riceve le autenticazioni non sia poi abilitato legittimamente a riceverle.

PRESIDENTE. È vero, senatore, ma l'emendamento può leggersi anche nell'altro senso.

PASTORE. Signor Presidente, sottopongo la questione all'attenzione della Commissione e del Governo; non vorrei che vi fossero degli equivoci.

MAGNALBÓ, *relatore alla Commissione*. Per ovviare è possibile precisare meglio la formulazione del comma 1 sopprimendo la parola «appositamente». In tal senso, presento il seguente emendamento:

Al comma 1, primo capoverso, penultimo rigo, sopprimere la parola: «appositamente».

1.6

IL RELATORE

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento testè presentato.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, desidero esprimere la mia soddisfazione per il parere favorevole del Governo su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame. In questo modo, infatti, è possibile estendere il regime agevolato che riguarda la presentazione di liste elettorali anche ai casi del *referendum* e dei disegni di legge di iniziativa popolare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Besostri, identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Lubrano di Ricco, ed all'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Salvato e dal senatore Marchetti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI